



Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.
 Sede Sociale – Via Cavalier Pietro Radici, 19 - 24024
 Cazzano Sant'Andrea (BG)
 C.F. e P.IVA n. 00217360163

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
 PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E
 STRAORDINARIA DEL 30 APRILE 2021**

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.radici.it, una relazione sulle proposte che il Consiglio di Amministrazione di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. ("Radici" o la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea Ordinaria e degli Azionisti convocata presso la sede legale della Società per il giorno **30 aprile 2021**, alle ore 11.00 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. al 31 dicembre 2020. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2020. Relazione della società di revisione legale e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. conferimento dell'incarico triennale di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. adeguamento dello statuto alle disposizioni regolamentari vigenti: modifica degli articoli 12 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 15 (Competenze dell'Assemblea ordinaria), 21 (Consiglio di Amministrazione) e 31 (Collegio Sindacale); introduzione degli articoli 13 (Articoli 108 e 111) e 14 (Revoca dall'ammissione alle negoziazioni) con conseguente rinumerazione degli articoli dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *





PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. al 31 dicembre 2020. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2020. Relazione della società di revisione legale e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea, in sede ordinaria, per provvedere all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 31 marzo 2021.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 chiude con una perdita di Euro 1.522.928.

In sede assembleare sarà altresì illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2020, che chiude con una perdita di Euro 911.000.

Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2020, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti (ai quali si rinvia per ulteriori informazioni) è depositata presso la sede sociale e sul sito internet della Società nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, a disposizione di chi desideri prenderne visione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.,

- *esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.”*

* * *





2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 chiude con una perdita di Euro 1.522.928.

In relazione ai risultati conseguiti Vi proponiamo di riportare a nuovo la perdita di esercizio ammontante a complessivi Euro -1.522.928 e di costituire una riserva indisponibile di cui all'art. 60, comma 7-ter, l. n. 126/2020 per l'importo complessivo di Euro 165.672 con utilizzo integrale della riserva legale per Euro 165.663 e della riserva statutaria per Euro 9.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.,

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di coprire parzialmente la perdita dell'esercizio ammontante a complessivi Euro 1.522.928 attraverso l'utilizzo integrale della riserva legale per Euro 165.663 e della riserva statutaria per Euro 9 e quindi di rinviare a nuovo la residua perdita dell'esercizio 2020 della Società per Euro 1.357.265.*

* * *





3. Conferimento dell'incarico triennale di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, a far data dall'approvazione del bilancio individuale della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, giunge a scadenza l'incarico affidato a Mazars Italia S.p.A. per la revisione legale dei conti dei bilanci della Società per il triennio 2018-2020, nonché per la revisione contabile limitata della relazione semestrale per il triennio 2018-2020.

Pertanto, i signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2021-2023.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione informa l'Assemblea di aver richiesto e ricevuto da tre primarie società di revisione legale le proposte aventi ad oggetto l'incarico triennale di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2021-2023.

Tali proposte sono state inviate al Presidente del Collegio Sindacale in quanto, a norma dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010, l'assemblea conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico su proposta motivata dell'organo di controllo.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea ordinaria di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. la proposta motivata del Collegio Sindacale al riguardo – che si allega sub A alla presente – in merito al conferimento a Mazars Italia S.p.A. dell'incarico per la revisione legale dei conti dei bilanci di esercizio e consolidati della Società, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010, e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi 2021-2023.

Alla luce di quanto esposto, Vi sottoponiamo la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- *preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale;*

delibera

1. *di conferire l'incarico di revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidati della Società per gli esercizi 2021-2023 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2021, 30 giugno 2022 e 30 giugno 2023 alla società di revisione Mazars Italia S.p.A.;*
2. *di riconoscere alla società di revisione Mazars Italia S.p.A. per l'incarico così conferito un compenso pari a Euro 30.000 per le attività relative all'esercizio 2021, ad Euro 33.000 per le attività relative all'esercizio 2022 e ad Euro 37.000 per le attività relative all'esercizio 2023, oltre alle spese;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore - in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega, tutti i poteri necessari per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione nonché per convenire, definire e sottoscrivere, in nome e per conto della Società, gli atti indicati nei precedenti punti del deliberato”.*





Parte straordinaria

- 1. adeguamento dello statuto alle disposizioni regolamentari vigenti: modifica degli articoli 12 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 15 (Competenze dell'Assemblea ordinaria), 21 (Consiglio di Amministrazione) e 31 (Collegio Sindacale); introduzione degli articoli 13 (Articoli 108 e 111) e 14 (Revoca dall'ammissione alle negoziazioni) con conseguente rinumerazione degli articoli dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica dello statuto sociale al fine di recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana S.p.A. nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, oltre ad ulteriori modifiche di coordinamento di alcune previsioni già esistenti.

In particolare, si propone di effettuare le modifiche di seguito illustrate. Si precisa che in virtù dell'inserimento di due nuovi articoli ai n. 13 e 14, si determina anche la rinumerazione degli attuali articoli.

Articoli 12 (la cui numerazione resta invariata) e 13 (inserito ex novo): La modifica proposta verte su aspetti di natura formale e persegue la finalità di adeguare la formulazione dell'articolo 12 dello Statuto alle previsioni in tema di offerta pubblica di acquisto contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia emanato da Borsa Italiana S.p.A.. A tal fine, la disciplina di cui agli articoli 108 e 111 del D.lgs. n. 58 del 1998 (il "TUF") relativi, rispettivamente, all'obbligo di acquisto (art. 108 del TUF) e al diritto di acquisto (art. 111 del TUF) dei titoli della società in capo agli offerenti che abbiano promosso un'offerta pubblica di acquisto e che vengano a detenere determinate soglie di partecipazione al capitale sociale nel contesto della stessa, già oggetto di applicazione in virtù del richiamo volontario precedentemente inserito nell'articolo 12, viene trasposta nell'articolo 13 inserito *ex novo*.

Articolo 14 (inserito *ex novo*): viene inserito uno specifico articolo relativo alla revoca dall'ammissione alle negoziazioni, in linea con le previsioni della Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia i cui contenuti sono sostanzialmente in linea con quanto originariamente previsto dall'articolo 15 dello Statuto (articolo 17 sulla base delle modifiche proposte).

Articolo 15 (articolo 17 sulla base delle modifiche proposte): la modifica ha esclusivamente una finalità di coordinamento con il nuovo articolo 14.

Articolo 21 (articolo 23 sulla base delle modifiche proposte): si è proceduto ad adeguare il testo dell'articolo a quanto richiesto dal Regolamento Emittenti AIM Italia al fine di prevedere, tra l'altro, che (i) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF e (ii) che almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero compreso tra cinque e nove membri, sia in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-ter del TUF e sia preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della società. Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ex articolo 147-quinquies TUF, comporterà la decadenza dalla carica dell'Amministratore. Si è proceduto inoltre, ad integrare la documentazione da depositare insieme alle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, inserendo il documento rilasciato dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società. Infine, si è ritenuto, inoltre, opportuno specificare che al momento della presentazione delle liste per l'elezione dell'organo i soci che presentino la lista c.d. di minoranza, depositino anche una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con i soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Articolo 31 (articolo 33 sulla base delle modifiche proposte): Si è proceduto ad adeguare il testo dell'articolo a quanto richiesto dal Regolamento Emittenti AIM Italia al fine di prevedere anche statutariamente il possesso in capo ai componenti del Collegio Sindacale dei requisiti di professionalità e onorabilità ai sensi dell'articolo 148, comma 4 del TUF. Il venir meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità e professionalità ex articolo 148, comma 4 TUF, comporterà la decadenza dalla carica. Si riporta di seguito evidenziate in grassetto le modifiche proposte.





Testo vigente	Testo proposto
<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto</p> <p>Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.</p> <p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (articoli 106, 108, 109 e 111 TUF anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia).</p> <p>In deroga a quanto previsto dal Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che la Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione da Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato pagato per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato registrato dai titoli della medesima categoria degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto e (iii) il prezzo ufficiale delle azioni registrato alla data del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti, per quanto noto al consiglio di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto</p> <p>Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.</p> <p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.</p> <p>Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p> <p>Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla</p>





amministrazione.

Qualora il superamento della soglia di cui all'articolo 106, comma 1, del TUF, nonché della soglia prevista all'articolo 108 del TUF, non sia accompagnato dalla relativa comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al mercato, nonché ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili, all'autorità di vigilanza, e alla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria o dall'adempimento delle previsioni dell'articolo 108 del TUF nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, ciò comporta la sospensione del diritto di voto su tutta la partecipazione detenuta, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.

La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.

Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto,

disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

~~(qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (articoli 106, 108, 109 e 111 TUF anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia).~~

~~In deroga a quanto previsto dal Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che la Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione da Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato pagato per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato registrato dai titoli della medesima categoria degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto e (iii) il prezzo ufficiale delle azioni registrato alla data del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti, per quanto noto al consiglio di amministrazione.~~

~~Qualora il superamento della soglia di cui all'articolo 106, comma 1, del TUF, nonché della soglia prevista all'articolo 108 del TUF, non sia accompagnato dalla relativa comunicazione al Consiglio di~~





con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

Le Società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.

~~Amministrazione e al mercato, nonché ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili, all'autorità di vigilanza, e alla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria o dall'adempimento delle previsioni dell'articolo 108 del TUF nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, ciò comporta la sospensione del diritto di voto su tutta la partecipazione detenuta, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.~~

~~Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.~~

~~La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.~~

~~Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.~~

~~I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del~~



	<p>procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.</p> <p>Le Società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.</p>
	<p>Articolo 13 – Articoli 108 e 111</p> <p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.</p> <p>In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che la Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione da Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato pagato per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo</p>



	<p>medio ponderato di mercato registrato dai titoli della medesima categoria degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto e (iii) il prezzo ufficiale delle azioni registrato alla data del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti, per quanto noto al consiglio di amministrazione.</p> <p>Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p> <p>Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p>
	<p>Articolo 14 – Revoca dall'ammissione alle negoziazioni</p> <p>La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.</p> <p>Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti.</p> <p>Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM</p>





	<p>Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p> <p>Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p style="text-align: center;">Competenze dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p>Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia; - cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti AIM Italia; - richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della Società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata - salva la diversa percentuale eventualmente stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia ovvero da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A.- con il voto favorevole di almeno il 90% dei voti espressi in assemblea. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea. <p>Fermo quanto sopra, qualsiasi delibera - anche</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1517</p> <p style="text-align: center;">Competenze dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p>Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia; - cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti AIM Italia; - richiesta della revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia delle azioni della Società ai sensi dell'art. 14 del presente statuto. dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della Società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata - salva la diversa percentuale eventualmente stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia ovvero da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A.- con il voto favorevole di almeno il 90% dei voti espressi in assemblea. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato





eventualmente di competenza dell'assemblea straordinaria ai sensi del successivo articolo 16 - che abbia come effetto, anche indiretto, quello di determinare l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) debbono essere approvate col voto favorevole del 90% dei voti espressi in assemblea o con la diversa percentuale eventualmente stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia ovvero da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione di tale delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

dell'Unione Europea.

~~Fermo quanto sopra, qualsiasi delibera anche eventualmente di competenza dell'assemblea straordinaria ai sensi del successivo articolo 16 - che abbia come effetto, anche indiretto, quello di determinare l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) debbono essere approvate col voto favorevole del 90% dei voti espressi in assemblea o con la diversa percentuale eventualmente stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia ovvero da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione di tale delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.~~

Articolo 21

Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non Soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti.

Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero compreso tra sette e nove membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter del TUF.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% [(dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in

Articolo 2423

Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non Soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti.

Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF.

Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero compreso tra sette e nove membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter del TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

La nomina dei componenti il Consiglio di



assemblea ordinaria.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curricula professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a

Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% [(dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF, **ovvero due nel caso in cui la lista contenga un numero di candidati pari o superiore a sette. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies TUF.** Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati **(i) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; (ii) i curricula professionali di ciascun candidato; e (iii) le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza**



favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Risulteranno eletti:

- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e

- il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di Amministratori Indipendenti richiesti dallo Statuto, i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, saranno sostituiti con i candidati indipendenti secondo l'ordine progressivo non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto, con i candidati indipendenti non eletti delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero di Amministratori Indipendenti richiesto dallo Statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a

di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente; **(iv) un documento rilasciato dal Nominated Adviser della Società attestante che un candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società.**

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Risulteranno eletti:

- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e

- il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.



maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista verrà cooptato il primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.

Qualora per qualsiasi ragione la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con la maggioranza di legge.

Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori indipendenti sopra stabilito.

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di Amministratori Indipendenti richiesti dallo Statuto, i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, saranno sostituiti con i candidati indipendenti secondo l'ordine progressivo non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto, con i candidati indipendenti non eletti delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero di Amministratori Indipendenti richiesto dallo Statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza. **Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ex articolo 147-quinquies TUF, comporterà la decadenza dalla carica dell'Amministratore.**

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista verrà cooptato il primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.

Qualora per qualsiasi ragione **(inclusa la mancata presentazione di liste)** la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con la



	<p>maggioranza di legge.</p> <p>Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori indipendenti sopra stabilito, che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e siano individuati sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.</p> <p>Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 31</p> <p style="text-align: center;">Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea.</p> <p>Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p> <p>La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.</p> <p>Le liste presentate dagli Azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria.</p> <p>Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le adesioni prestate, e i voti espressi, in</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3133</p> <p style="text-align: center;">Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea.</p> <p>Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p> <p>I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.</p> <p>La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.</p> <p>Le liste presentate dagli Azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4 TUF.</p> <p>Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359,</p>





violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le 13.00 almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curricula vitae professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;

primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le 13.00 almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati **(i) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;** **(ii) i curricula vitae professionali di ciascun candidato e (iii) le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica.** Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno **75 (settecinque)** giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste



- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per audio o video conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

da parte della Società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;

- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità e professionalità ex articolo 148, comma 4 TUF, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o



supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per audio o video conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori: **pavimentazione tessile, automotive e sportivo.**

Si precisa che le proposte di modificazioni statutarie di cui al primo punto della parte straordinaria all'ordine del giorno non danno luogo ad alcuna causa di recesso a favore degli Azionisti, ai sensi dello Statuto e dell'art. 2437 c.c. e seguenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A., riunitasi in seduta straordinaria,

- *udita l'esposizione del Presidente, e*
- *esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

- *di modificare gli articoli 12, 15, 21 e 31, nonché introdurre gli articoli 13 e 14 con conseguente rinumerazione degli articoli dello Statuto sociale, come risulta dalla relazione illustrativa degli amministratori;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega — ogni potere occorrente per apportare al testo dello statuto approvato ogni modifica che dovesse essere richiesta dalle competenti autorità ovvero per correggere errori di carattere formale e non sostanziale;*





- di conferire al Consiglio Di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alla deliberazione che precede, effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime".

Cazzano S. Andrea (BG), 15 aprile 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Marco Antonio Radici

